

ALLEGATO N. 1

COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI COMITATI URBANISTICI (CU) AI SENSI DELL'ART. 47, COMMA 2, LR 24/2017.

Art. 1

Costituzione dei Comitati urbanistici (CU) e relativi adempimenti

1. Oggetto del presente atto sono la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento dei Comitati urbanistici (CU) previsti dall'art. 47 della L.R. n. 24/2017, ed in particolare:
 - a) del Comitato Urbanistico Regionale (CUR);
 - b) del Comitato Urbanistico Metropolitano (CUM);
 - c) del Comitato Urbanistico di area vasta (CUAV).
2. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale l'operatività entro tempi certi dei Comitati urbanistici la Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province, singole o associate, costituiscono il CU di propria competenza entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto. A tale scopo i medesimi enti territoriali provvedono tempestivamente ai seguenti adempimenti:
 - a) richiedono la designazione del rappresentante unico e di un supplente, che partecipa al CU in caso di assenza o impedimento del titolare, a ciascuno degli enti che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo dei CU, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, e 6 del presente atto;
 - b) costituiscono la struttura tecnica operativa di cui all'art. 8, attraverso la designazione del proprio personale da assegnare alla stessa e l'eventuale stipula delle convenzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 8, e ne nominano il responsabile;
 - c) attuano ogni necessario adempimento organizzativo necessario per assicurare la funzionalità del CU e l'accessibilità e trasparenza in merito allo svolgimento dei lavori e ai provvedimenti assunti, quali la designazione della sede del CU, l'indicazione di una casella di posta elettronica certificata e la istituzione di una apposita sezione del proprio sito web istituzionale destinata a garantire informazioni in ordine alla composizione del CU e alle relative convocazioni e ordini del giorno.
3. Per garantire comunque l'operatività dei CU entro il termine di cui al comma 2, in caso di ritardo nelle designazioni di tutti i componenti, la Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province provvedono comunque alla costituzione dei CU, riservandosi di convocare i rappresentanti unici

degli enti inadempienti direttamente alle sedute del CU in cui è prevista la loro partecipazione.

Art. 2

Componenti necessari del CUR

1. Presso la Regione Emilia - Romagna è costituito il Comitato Urbanistico Regionale (CUR).
2. Il CUR è composto dai seguenti componenti necessari:
 - a) il rappresentante unico della Regione, che lo presiede, anche in qualità di autorità competente alla valutazione ambientale del piano;
 - b) il rappresentante unico della Città metropolitana di Bologna o della Provincia, singola o associata, territorialmente interessata, avendo riguardo allo strumento di pianificazione all'esame del CU.
3. Per l'esame dei piani di scala regionale partecipano al CUR i rappresentanti della Città metropolitana di Bologna e di tutte le Province, singole o associate.

Art. 3

Componenti necessari del CUM

1. Presso la Città metropolitana di Bologna è costituito il Comitato Urbanistico Metropolitano (CUM).
2. Il CUM è composto dai seguenti componenti necessari:
 - a) il rappresentante unico della Città metropolitana di Bologna, che lo presiede, anche in qualità di autorità competente alla valutazione ambientale del piano;
 - b) il rappresentante unico della Regione;
 - c) il rappresentante unico del Comune o dell'Unione, titolare dello strumento urbanistico all'esame del CUM.

Art. 4

Componenti necessari del CUAUV

1. Presso ciascuna Provincia, singola o associata, è costituito il Comitato Urbanistico di area vasta (CUAUV).
2. Il CUAUV è composto dai seguenti componenti necessari:

- a) il rappresentante unico della Provincia, singola o associata, che lo presiede, anche in qualità di autorità competente alla valutazione ambientale del piano;
- b) il rappresentante unico della Regione;
- c) il rappresentante unico del Comune o dell'Unione titolare dello strumento urbanistico all'esame del CUAV.

Art. 5

Componenti eventuali

1. Partecipano altresì alle sedute dei CU, con voto deliberativo, i rappresentanti degli Enti che devono rilasciare l'intesa in ordine alle parti del piano in esame che producono variante ad altri strumenti di pianificazione o che ne assumono il valore e gli effetti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 52 e 51 della L.R. n. 24/2017. In particolare:
 - a) costituisce componente eventuale del CUR il rappresentante unico del Comune o dell'Unione nel caso in cui il PTM o il PTAV in esame assuma il valore e gli effetti del PUG, ai sensi dell'art. 51, comma 1, della L.R. n. 24/2017;
 - b) costituisce componente eventuale del CUR il rappresentante unico dell'Ente titolare dello strumento di pianificazione settoriale di tutela e uso del territorio del quale il PTM o il PTAV in esame assuma il valore e gli effetti, ai sensi dell'art. 51, comma 2, della L.R. n. 24/2017;
 - c) costituisce componente eventuale del CU, il rappresentante unico dell'Ente titolare del piano del quale lo strumento di pianificazione in esame proponga variante, a norma dell'art. 52, della L.R. n. 24/2017.
2. Nei casi previsti dal comma 1, qualora non sia espressa l'intesa dell'Ente titolare del piano, il CU esprime il proprio parere limitatamente alle restanti previsioni del piano in esame, il quale può essere approvato previo lo stralcio delle previsioni sulle quali non è stata acquisita l'intesa, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, e dell'articolo 52, comma 4, della L.R. n. 24/2017.

Art. 6

Componenti con voto consultivo

1. Partecipano alle sedute del CU, con voto consultivo, i rappresentanti unici delle amministrazioni che esercitano funzioni di tutela e governo sul territorio, nei casi in cui, secondo la disciplina vigente, sono competenti ad esprimere il loro parere sullo strumento di pianificazione all'esame

del CU. In particolare, partecipano alle sedute del CU, quali componenti con voto consultivo, i rappresentanti unici dei seguenti enti:

- a) l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), per tutti gli strumenti di pianificazione per l'espressione del parere "relativo unicamente alla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento" in esame di cui all'articolo 19, comma 4, della L.R. n. 24/2017;
 - b) l'AUSL territorialmente competente per l'espressione del parere relativo ai profili igienico sanitari di cui all'art. 19, comma 1, lettera h), della L.R. n. 19/1982;
 - c) gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (MIBACT), qualora lo strumento territoriale o urbanistico in esame comporti modifiche cartografiche o normative al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 24/2017, nonché nei casi di conformazione e di adeguamento dello strumento territoriale o urbanistico in esame alle previsioni del PTPR, ai sensi dell'art. 145, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dell'art. 66, comma 4, della L.R. n. 24/2017;
 - d) l'Autorità distrettuale di bacino territorialmente competente, in merito alla conformità dello strumento territoriale o urbanistico in esame alle previsioni contenute nella pianificazione di bacino di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente);
 - e) gli Enti di gestione dei parchi regionali, interregionali o nazionali, per l'espressione del parere di conformità di cui all'art. 39 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000), qualora lo strumento territoriale o urbanistico in esame interessi il territorio di un parco o aree di pre-parco;
 - f) gli enti, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 (Capitolo 3 dell'Allegato B), competenti alla valutazione di incidenza sui piani i cui effetti ricadano sui siti di Rete Natura 2000;
 - g) ogni altro ente o organismo competente, secondo la disciplina vigente, al rilascio di pareri, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, sugli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Il rappresentante unico della Città metropolitana di Bologna o della Provincia, singola o associata, che costituisce componente necessario del CUM o del CUAUV ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente atto, si esprime altresì in

merito alla compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008.

Art. 7

Competenze

1. Il CUR si esprime sui seguenti strumenti di pianificazione e sulle relative varianti:
 - a) il piano territoriale regionale (PTR), di cui all'articolo 40 della L.R. n. 24/2017;
 - b) il piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), di cui all'articolo 64 della L.R. n. 24/2017
 - c) il piano territoriale metropolitano (PTM), di cui all'articolo 41 della L.R. n. 24/2017;
 - d) il piano territoriale di area vasta (PTAV), di cui all'articolo 42 della L.R. n. 24/2017;
 - e) ogni altro piano settoriale di area vasta con valenza territoriale per il quale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della L.R. n. 24/2017, trova applicazione il procedimento di approvazione previsto dal Titolo III, Capo III della medesima L.R. n. 24/2017 (in quanto la legge che lo disciplina non detta una specifica disciplina circa le sue modalità approvative).
2. Il CUM e il CUAV si esprimono sui seguenti strumenti urbanistici, e relative varianti, dei Comuni facenti parte del proprio ambito di competenza territoriale:
 - a) il Piano urbanistico generale (PUG) di cui all'articolo 31 della L.R. n. 24/2017;
 - b) gli accordi operativi che interessino, in tutto o in parte, aree collocate al di fuori dal perimetro del territorio urbanizzato delineato ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017;
 - c) gli accordi operativi predisposti nel corso del periodo transitorio, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 24/2017;
 - d) i piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP), di cui all'articolo 38, comma 17, della L.R. n. 24/2017.
3. Il CUM e il CUAV si esprimono altresì su ogni altro piano settoriale con valenza territoriale di scala comunale che interessi il territorio di propria competenza, per il quale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della L.R. n. 24/2017, trova applicazione il procedimento di approvazione previsto dal Titolo III, Capo III della medesima L.R. n. 24/2017 (in

quanto la legge che lo disciplina non detta una specifica disciplina circa le sue modalità approvative).

4. Sono esentati dal parere del CU:

- a) gli accordi operativi che riguardino solo aree collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato (i quali, ai sensi dell'articolo, 19, comma 5, e dell'articolo 38, comma 11, della L.R. n. 24/2017 sono soggetti unicamente alla verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 39 della medesima legge regionale, ovvero sono esentati anche dalla procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. n. 24/2017);
- b) gli accordi operativi "esentati dalla Valsat e dalla valutazione del CU ai sensi dell'art. 19, comma 6" (articolo 38, comma 9, L.R. n. 24/2017), in quanto si limitano ad introdurre:
 - b.1. rettifiche degli errori materiali;
 - b.2. modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
 - b.3. modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
 - b.4. modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, metropolitani o d'area vasta di cui sia già stata svolta la valutazione ambientale;
 - b.5. varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già localizzate e valutate in piani vigenti o per la reiterazione del vincolo stesso.

5. Allo scopo di assicurare la semplificazione e l'efficienza dell'azione amministrativa, la Regione, la Città metropolitana e le Province, singole o associate, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa, hanno la facoltà di ricondurre alla competenza del CU anche le attività istruttorie dei piani posti in essere nel corso del periodo transitorio in applicazione della disciplina previgente. In questa ipotesi, restano ferme le competenze deliberative attribuite dalla L.R. n. 20/2000 e dalla L.R. n. 47/1978 agli organi di governo della Regione, della Città metropolitana e della Provincia.

Art. 8

Struttura tecnica operativa

1. Ogni Comitato Urbanistico è supportato da una struttura tecnica operativa costituita, anche mediante le convenzioni di cui al comma 4, da personale tecnico della Regione, della Città metropolitana di Bologna o delle Province, singole o associate, presso cui è costituito il CU, in possesso delle adeguate competenze professionali nel campo del governo del territorio, per i profili pianificatori, paesaggistici, ambientali, giuridici ed economico finanziari, ai sensi dell'articolo 55, commi 4 e 5, della L.R. n. 24/2017.
2. Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione degli strumenti di pianificazione da valutare, la struttura tecnica operativa verifica di completezza della documentazione tecnica e amministrativa trasmessa e richiede i documenti mancanti con atto del responsabile. La richiesta interrompe i termini del procedimento che ricominciano a decorrere per intero dal completo ricevimento della documentazione.
3. La struttura tecnica operativa di ciascun CU svolge altresì l'istruttoria preliminare degli strumenti di pianificazione sottoposti al parere del CU. I componenti della struttura tecnica operativa che hanno curato l'istruttoria, partecipano alla seduta del CU con funzione di relatori del piano in esame.
4. Per l'istruttoria degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sottoposti al parere del CU, la struttura tecnica operativa è integrata da tecnici appositamente designati dagli Enti e organismi che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del CU ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6. Tali tecnici possono coincidere con i rappresentanti unici dei medesimi Enti e organismi.
5. Al fine di dotare la struttura tecnica operativa delle figure professionali indicate al comma 1 eventualmente mancanti, la Regione, la Città metropolitana di Bologna o le Province, singole o associate, presso cui è costituito il CU, possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del personale dipendente degli Enti e organismi che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del CU ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6.
6. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province, singole o associate, con proprio provvedimento organizzativo stabiliscono:
 - a) il responsabile della struttura tecnica operativa;
 - b) il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;

- c) le forme di partecipazione delle restanti strutture dell'ente che esercitano compiti in materia di governo del territorio all'istruttoria degli strumenti di pianificazione sottoposti al parere del CU;
- d) le modalità di esercizio della funzione di autorità competente per la valutazione ambientale e i compiti istruttori assegnati alle strutture competenti in materia di Valsat, individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Art. 9

Funzionamento del CU

1. Le sedute del CU sono convocate dal Presidente, il quale definisce l'ordine del giorno, coordina lo svolgimento dei lavori e ricerca la posizione unitaria che costituisca la composizione di tutti gli interessi pubblici di cui i partecipanti sono portatori. In caso di posizioni discordanti, il parere del CU è deliberato a maggioranza dei componenti necessari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, circa l'intesa dell'ente titolare del piano di cui si propone variante.
2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal relativo supplente.
3. Ciascun ente o amministrazione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'ente o amministrazione stessa. Il rappresentante unico può chiedere l'intervento di altri soggetti facenti parte del proprio ente o amministrazione, in funzione di supporto, nel corso dell'istruttoria del piano.
4. La convocazione delle sedute del CU è comunicata dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata agli altri componenti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente atto. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai componenti almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta, salvo ragioni di urgenza, debitamente motivate.
5. Congiuntamente alla convocazione sono messi a disposizione gli elaborati degli strumenti urbanistici e territoriali all'ordine del giorno, mediante idonei strumenti di comunicazione elettronica o di accesso via web.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria e sufficiente la presenza, nella persona del titolare o del supplente:
 - a) relativamente al CUR, del rappresentante unico della Regione;
 - b) relativamente al CUM, del rappresentante unico della Città metropolitana e di quello della Giunta regionale;
 - c) relativamente al CUAUV, del rappresentante unico della Provincia, singola o associata, territorialmente competente e di quello della Giunta regionale.
7. A parità di voti prevale quello del Presidente del CU.
8. Il CU può richiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni istruttorie, con atto del Presidente. La richiesta sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere per il periodo residuo dalla data del completo ricevimento della documentazione richiesta.
9. Il CU esprime un unico parere motivato sullo strumento urbanistico o territoriale sottoposto al suo esame, in merito ai profili specificati dall'art. 46, comma 4, della L.R. n. 24/2017.

Art. 10

Rimborsi e indennità di presenza

1. La partecipazione ad ogni CU non comporta oneri aggiuntivi a carico dei bilanci della Regione Emilia - Romagna, della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni, e non dà luogo a riconoscimenti di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.